

RG 1254/ 2017

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:
ZONNO ANTONELLA

avv. IACOBBE ANDREA
ricorrente

CONTRO

MIUR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

avv. PEROTTI LORIS AZHAR
convenuto

Il giorno 23/06/2017 davanti al giudice monocratico dott.ssa Maria Ida Scotto, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: l'avv. Orecchia, in sostit. avv. Iacobbe per la ricorrente, il dott. Bandettini per il convenuto munito di delega che deposita.

L'avv. Orecchia contesta la memoria e insiste come in atti.

Il dott. Bandettini si richiama alla memoria.

IL GIUDICE

Visto l'art. 126 disp. att. c.p.c.

dispone che la cancelleria provveda a richiedere al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro il fascicolo d'ufficio della causa RG 11986/2016, qui riassunta;

ritenuto che la ricorrente chiede, tra l'altro, la condanna del MIUR all'immediata rettifica della valutazione del punteggio e dei suoi titoli di precedenza relativamente alla procedura di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, mediante riconoscimento in favore della stessa del titolo di precedenza ex art. 13 comma 1 punto VI CCNL e la contestuale declaratoria del suo diritto all'assegnazione presso un istituto scolastico di Bari quale Comune ove espleta servizio il coniuge convivente militare, ovvero, in subordine di altro Ambito Scolastico della Provincia di Bari più vicino possibile alla città di Bari;

ritenuto che, avuto riguardo all'oggetto delle domande, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie degli ambiti scolastici della provincia di Bari che, in conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso e del



conseguente inserimento della ricorrente nelle medesime graduatorie, si troverebbero ad essere collocati in una posizione deteriore in graduatoria;
ritenuto che, infatti, pur non vertendosi nella specie nell'ambito di una procedura concorsuale, la richiesta della ricorrente di essere inserita nelle citate graduatorie dà luogo ad una comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, con i soggetti già inseriti in dette graduatorie, in considerazione del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe, da ritenersi in concreto equivalente alla riformulazione della graduatoria (cfr. Cass., 7 Luglio 2009, n. 15912);
ritenuto che devono pertanto ritenersi litisconsorti necessari nel presente giudizio tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche per l'anno scolastico 2016/2017;
ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 5° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;
ritenuto, che, in ossequio a tale disposizione, l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, che ha disciplinato la mobilità del personale scolastico per l'anno 2016/2017, è stata pubblicata appunto sul sito internet del MIUR;
ritenuto che, avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, alle appena descritte modalità di pubblicazione dell'atto su cui si fondano le pretese della ricorrente e, più in generale, alle speciali modalità di pubblicazione previste per gli atti e provvedimenti amministrativi, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisce la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;
visto l'art. 151 c.p.c.

DISPONE

la notifica del ricorso, della memoria e del verbale nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, per l'anno scolastico 2016/2017 mediante pubblicazione - per trenta giorni, a spese di parte ricorrente, da eseguirsi entro il 4 luglio 2017- sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. nell'area tematica dedicata alla mobilità 2016/2017.

Rinvia per discussione della causa all'udienza 4 agosto 2017 ore 11, avvertendo i litisconsorti che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

Il Cancelliere
Cristina Stuppia

Il Giudice
Maria Ida Scotto

